



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

VALIDE SINO AL 30 APRILE 2023

[\(ORDINANZA SINDACALE N. 71 DEL 5 OTTOBRE 2022\)](#)



OGGI LIVELLO VERDE)

[Bollettino Regione Veneto livelli di allerta Pm10](#)

MISURE SEMPRE IN VIGORE

TRAFFICO VEICOLARE

DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA EXTRACOMUNALE (STATALI E PROVINCIALI), E QUELLE LUNGO I CONFINI AMMINISTRATIVI (VIA DUCA DI MODENA, VIA PIAVE, VIA BREGA, STRADA DEL CONFINE, VIA MOTTINELLO, VIA LAGHI, VIA SAN GIUSEPPE, VIA S. RITA VIA SANTA LUCIA) PER I SEGUENTI VEICOLI:

- A1) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA o classificati "EURO 0", "EURO 1" ed "EURO 2" AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
- A2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
- A3) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO: In tutto il territorio comunale È FATTO DIVIETO

B1) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dei seguenti impianti semaforici:
 - incrocio Via G. Marconi/Via Loss/Via Cavazzoni
 - incrocio Via Tre Case/Via Brega/Via Baracche/ Via S. Anna
 - incrocio Via Brega/Via Rossano / SS. 47
- e di passaggi a livello.

B2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'ecocentro comunale e/o punti di conferimento del verde di Tezze Centro e Belvedere;

MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE

C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del "piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale", di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 - attività industriali e artigianali e assimilabili;

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DEI VARI LIVELLI DI ALLERTA



LIVELLO VERDE) (nessun allerta)

il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 STELLE**



ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA);

il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 STELLE**

divieto valido per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso

MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

FATTI SALVI I DIVIETI IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NITRATI

DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI E EDI CONCIMI A BASE DI UREA in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

Per info: T. 0424535920 Ufficio Ecologia